

COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO

IL REVISORE DEI CONTI

Bosa, 25/11/2022

Parere sulla variazione n° 8 del Bilancio di previsione 2022/2024

Premesso che con le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 25 e 26 del 05/04/2022 venivano approvati rispettivamente il D.U.P. 2022/2024 ed il bilancio di previsione 2022/2024 e suoi allegati;

Visto l'art. 239 del D.lgs. 276/2000;

Visto l'articolo 175 del D.lgs. 267/2000;

Vista la proposta di delibera di consiglio comunale inviata per mail in data 25/11/2022 e sulla quale va acquisito il parere dell'organo di revisione di cui all'art. 239 del Tuel e dalla quale si desume:

- Applicazione dell'avanzo di amministrazione in parte corrente per euro 66.847,87 così distinto:
 - Avanzo vincolato per euro 43.927,87 per:
 - Quota scuola di musica anni 2016/2020 euro 18.000,00
 - Ristorazione scolastica anni 2016/2020 euro 25.927,87
 - Avanzo libero per euro 22.920,00 per rinnovo CCNL 2019/2021
- Maggiori entrate e maggiori spese;

Rilevato

- che con la variazione proposta vengono mantenuti e rispetti gli equilibri finanziari di bilancio;
- che vengono mantenuti i vincoli di destinazione di entrate e spese;
- che il saldo algebrico tra maggiori e minori entrate è pari al saldo algebrico delle maggiori e minori spese così come dimostrato dalla seguente tabella:

Anno 2022

Variazione Entrata +	Variazione Entrata -	Variazione Uscita +	Variazione Uscita -
+ € 187.356,49	- € 32.089,03	+ € 173.706,46	- € 18.439,00

Anno 2023

Variazione Entrata +	Variazione Entrata -	Variazione Uscita +	Variazione Uscita -
+ € 0,00	- € 0,00	+ € 0,00	- € 0,00

Anno 2024

Variazione Entrata +	Variazione Entrata -	Variazione Uscita +	Variazione Uscita -
+ € 0,00	- € 0,00	+ € 0,00	- € 0,00

Visti gli allegati predisposti dal servizio finanziario;

Visto il parere positivo del Responsabile del Servizio Finanziario sulla delibera di Consiglio Comunale di variazione ed il dettaglio delle voci da variare desumibile dalle tabelle allegate alla proposta di stessa;

Visto l'art. 187 comma 2 del TEUL che testualmente recita: "La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

1. a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
2. b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
3. c) per il finanziamento di spese di investimento;
4. d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
5. e) per l'estinzione anticipata dei prestiti."

Constatato l'utilizzo dell'avanzo libero per gli arretrati di cui al rinnovo del CCNL 2019/2021 EELL e ravvisato che tale avanzo dovesse essere accantonato ma reputando tuttavia tale spesa a carattere non permanente in quanto non ripetibile negli anni successivi essendo assorbita nella spesa per il personale a carattere corrente finanziata con entrate correnti di bilancio

Tutto ciò premesso si esprime

parere favorevole in ordine alla congruità, coerenza e attendibilità sulla variazione proposta.

Il Revisore
Fabio Salaris

